

Prot. 280/2020

Roma, 2 marzo 2020

Alle Società Sportive
Affiliate
Al Consiglio Federale
Ai Comitati Regionali FISR
Ai Delegati Territoriali FISR
Ai Responsabili delle
discipline

Oggetto sospensione delle attività FEDERALI – 2-8 marzo

Facendo seguito alla nostra circolare del 25 febbraio, si riportano di seguito i passaggi che hanno rilevanza per il mondo sportivo contenuti nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato ieri, 1° marzo 2020.

- Articolo 1, riguarda i comuni della così detta "zona rossa" ossia, nella regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, e, per il Veneto, il comune di Vò. In questi territori, oltre il divieto di entrata e uscita sono sospese le attività di qualsiasi natura, comprese le sportive, compresi gli allenamenti.
- Articolo 2, riguarda le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e le province di Pesaro Urbino e Savona.

In questi territori:

"a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all'8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 del presente decreto. È fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province"

"c) sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose";

lo stesso Articolo 2 inoltre, per la sola Lombardia e per la provincia di Piacenza, prevede:

" a) sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi".

Sulla interpretazione dei punti 2 a) e 3 dell'art. 2 è intervenuta oggi la precisazione dell'Ufficio Sport del Governo che recita:

- Relativamente alle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina citate al punto 2 a): *"è consentito "lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti tesserati agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse"*.
- Relativamente al punto 3: *"La sospensione prevista dal successivo art.2, comma 3 dell'attività di palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, riguarda soltanto lo sport di base e l'attività motoria in genere, svolta all'interno delle predette strutture ed è limitata alla regione Lombardia e alla provincia di Piacenza."*

Il decreto completo e la precisazione sono allegati alla presente circolare.

Pertanto la Federazione Italiana Sport Rotellistici, da oggi e fino a domenica 8 marzo p.v., oltre le limitazioni già previste per la "zona rossa":

- A. sospende le proprie attività federali che, se pur previste in territori diversi da quelli dei comuni della zona rossa, vedono atleti e squadre provenienti da questi territori.
- B. sospende le proprie attività federali nella regione Veneto, Lombardia e Emilia Romagna, e nelle province di Savona e Pesaro Urbino salvo lo svolgimento di eventi e manifestazioni sportive ordinarie (ovvero campionati e gare già programmate da tempo) previste in impianti sportivi a porte chiuse, dove per "porte chiuse" si intende senza la presenza di pubblico;
- C. relativamente al punto B si rinvia a indicazioni di dettaglio e a specifici comunicati delle discipline, sentiti e in accordo anche i Comitati Regionali FISR, che, in via prudenziale e organizzativa, possono prevedere fin da ora restrizioni maggiori e sospensioni anche oltre la data dell'8 marzo per particolari eventi di rilevanza.

Inoltre si evidenzia ai Presidenti delle società aventi i luoghi di attività ricadenti sui territori di cui al precedente punto B che il DPCM permette gli allenamenti ed è quindi a discrezione e responsabilità degli stessi Presidenti lo svolgimento di questa attività in accordo naturalmente con eventuali disposizioni di carattere locale.

Il provvedimento dà applicazione alle prescrizioni provenienti dal Governo e dagli Organi competenti **acquisite fino ad ora** e, a titolo preventivo, recepisce in forma restrittiva anche tutti i suggerimenti provenienti dalle autorità sanitarie ed amministrative a livello centrale.

Si invitano, inoltre, tutte le società e gli addetti che operano a vario titolo nei territori interessati ad agire, per le rispettive competenze, con la massima cautela e nel rispetto di tutte le indicazioni del caso a salvaguardia.

La FISR segue con la massima attenzione l'evoluzione degli eventi e terrà in costante aggiornamento i propri tesserati, comunicando tempestivamente ogni novità inerente le attività federali delle prossime settimane.

Cordiali saluti a tutti.

Angelo Iezzi

